

# STATUTO DI AUTONOMIA DI CATALUNYA (approvato nel 2006)

## ALCUNI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA LINGUA

### PREAMBOLO

(...)

- L'autogoverno della Catalunya è fondato sulla Costituzione, così come sui diritti storici del popolo catalano che, nel rispetto della Costituzione, danno origine in questo Statuto al riconoscimento della posizione unica della Generalitat. La Catalunya desidera sviluppare la sua personalità politica all'interno della struttura di uno Stato che riconosce e rispetta la diversità di identità dei popoli di Spagna.
- La tradizione civile ed associativa della Catalunya ha sottolineato sempre l'importanza della lingua e della cultura catalane, dei diritti e dei doveri, della conoscenza, della educazione, della coesione sociale, dello sviluppo sostenibile e dell'uguaglianza dei diritti, ed oggi, soprattutto, dell'uguaglianza tra donne e uomini.

(...)

### Articolo 6. LA LINGUA PROPRIA E LE LINGUE UFFICIALI

1. La lingua propria della Catalunya è il catalano. Come tale, il catalano è la lingua di uso normale e preferenziale in tutti i corpi dell'amministrazione pubblica catalana e nei mezzi di comunicazione pubblici, ed è anche la lingua veicolare e d'apprendimento nell'insegnamento.

2. Il catalano è la lingua ufficiale di Catalunya. Insieme al Castigliano, che è la lingua ufficiale dello Stato spagnolo. Tutte le persone hanno il diritto di usare le due lingue ufficiali ed i cittadini di Catalunya hanno il diritto e il dovere di conoscerle. Le autorità pubbliche di Catalunya stabiliranno le misure necessarie per permettere l'esercizio di questi diritti e l'adempimento di questo dovere. D'accordo con il disposto dell'articolo 32, non ci sarà discriminazione in base all'uso di una o dell'altra lingua.

3. La Generalitat e lo Stato intraprenderanno le misure necessarie per ottenere il riconoscimento ufficiale del catalano all'interno dell'Unione Europea e la sua presenza ed il suo uso nelle organizzazioni internazionali e nei trattati internazionali di contenuto culturale o linguistico.

4. La Generalitat promuoverà la comunicazione e la cooperazione con le altre comunità e territori che condividono il patrimonio linguistico con la Catalunya. A tal fine, la Generalitat e lo Stato possono sottoscrivere convenzioni, trattati ed altri accordi di collaborazione per la promozione e la diffusione all'esterno del catalano.

5. La lingua Occitana, conosciuta come Aranese in Aran, è la lingua propria di questo territorio ed è ufficiale in Catalunya, come stabilito dal presente Statuto e dalle leggi di normalizzazione linguistica.

(...)

## CAPITOLO III

### DIRITTI ED OBBLIGHI LINGUISTICI

#### ARTICOLO 32.

#### DIRITTI ED OBBLIGHI RIGUARDANTI LA CONOSCENZA E L'USO DELLE LINGUE

Ogni individuo ha il diritto a non essere discriminato per ragioni linguistiche. Gli atti giuridici redatti in una qualsiasi delle due lingue ufficiali hanno, in termini linguistici, piena validità ed efficacia.

#### ARTICOLO 33. DIRITTI LINGUISTICI DINNANZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ALLE ISTITUZIONI STATALI.

1. I cittadini hanno diritto alla scelta linguistica. Nelle loro relazioni con le istituzioni, organizzazioni ed Amministrazioni pubbliche di Catalunya, ogni individuo ha il diritto di usare la lingua ufficiale di sua scelta. Questo diritto obbliga le istituzioni, organizzazioni ed amministrazioni pubbliche, inclusa l'amministrazione elettorale in Catalunya, e, in generale, gli enti privati che dipendono dalle stesse nell'esercizio di pubbliche funzioni.

2. Nelle relazioni con l'Amministrazione della Giustizia, il Ministero delle Finanze, i notai e gli uffici pubblici, ogni individuo ha il diritto di usare la lingua ufficiale di sua scelta in qualunque atto giudiziario, notarile o di iscrizione, ed a ricevere tutta la documentazione ufficiale emessa in Catalunya nella lingua richiesta, senza dover subire dilazioni indebite o essere sfavoriti per la lingua scelta, e senza dovere fornire alcun tipo di traduzione.

3. Per garantire il diritto alla scelta linguistica, i giudici ed i magistrati, i notai, gli ufficiali di stato civile nel servizio dell'Amministrazione di Giustizia, dovranno dimostrare, per poter prestare servizio in Catalunya, nella forma stabilita dalla legge, di avere una conoscenza adeguata e sufficiente delle lingue ufficiali che li rende idonei ad esercitare le funzioni proprie del loro incarico o posto di lavoro.

4. Per garantire il diritto alla scelta linguistica, l'Amministrazione dello Stato in Catalunya deve dimostrare che il personale al suo servizio ha una Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome  
26 giugno 2006 – a cura del segretariato generale 15  
conoscenza adeguata e sufficiente delle due lingue ufficiali che lo rende idoneo a soddisfare le funzioni del proprio incarico.

5. I cittadini di Catalunya hanno il diritto di comunicare per iscritto in catalano con gli organi costituzionali e con gli organi giurisdizionali statali, conformemente alle procedure stabilite dalla legislazione corrispondente. Queste istituzioni debbono ricevere ed elaborare le comunicazioni scritte presentate in catalano, che avranno in tutti i casi piena efficacia legale.

#### ARTICOLO 34. DIRITTI LINGUISTICI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Ogni individuo, in qualità di consumatore o utente di beni e servizi, ha diritto ad essere assistito oralmente o per iscritto nella lingua ufficiale di sua scelta. Gli enti, le società e le istituzioni di Catalunya aperti al pubblico sono soggetti

all'obbligo di disponibilità linguistica nei termini stabiliti dalla legge.

#### ARTICOLO 35. DIRITTI LINGUISTICI NEL CAMPO DELL'INSEGNAMENTO

1. Ogni individuo ha il diritto di ricevere l'insegnamento in catalano, come stabilito nel presente Statuto. Il catalano sarà usato come lingua veicolare e di apprendimento nell'insegnamento universitario e non universitario.
  2. Gli allievi hanno il diritto di ricevere l'insegnamento in catalano al livello non universitario. Hanno anche il diritto e l'obbligo di avere una conoscenza sufficiente orale e scritta del catalano e del castigliano alla fine degli studi obbligatori, qualunque sia la loro lingua abituale d'uso nell'insegnamento. Le lingue catalana e castigliana dovranno essere sufficientemente rappresentate nei piani di studio.
  3. Gli allievi hanno il diritto a non essere separati in gruppi di classe diversi in base alla loro lingua abituale di uso.
  4. Quegli allievi che entrano nel sistema scolastico catalano ad un'età superiore hanno diritto a ricevere un sostegno linguistico speciale se la mancanza di comprensione rende loro difficile seguire normalmente l'insegnamento.
  5. Il personale insegnante e gli allievi universitari hanno il diritto di esprimersi, oralmente e per iscritto, nella lingua ufficiale di loro scelta.
- Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,  
dei Consigli regionali e delle Province autonome  
26 giugno 2006 – a cura del segretariato generale 16

#### ARTICOLO 36. DIRITTI RIGUARDANTI L'ARANESE

1. In Aran ogni individuo ha il diritto di conoscere ed utilizzare l'Aranese ed essere assistito oralmente e per iscritto in Aranese nelle sue relazioni con le amministrazioni pubbliche e con gli enti pubblici e privati che dipendono dalle stesse.
2. I cittadini di Aran hanno il diritto di usare l'Aranese nelle loro relazioni con la Generalitat.
3. Gli altri diritti ed obblighi linguistici in relazione all'Aranese saranno determinati dalla legge.

#### ARTICOLO 50. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL CATALANO

1. Le autorità pubbliche preserveranno l'uso della lingua catalana in tutti i campi e settori e favoriranno la sua conoscenza, il suo utilizzo e la sua diffusione. Questi principi saranno anche applicati all'Aranese.
2. Il governo, le università e le istituzioni di istruzione superiore, nelle loro aree di rispettiva influenza, adotteranno le misure necessarie a garantire l'uso della lingua catalana in tutti gli ambiti delle attività di docenza, amministrative e di ricerca.
3. Le politiche per la promozione della lingua catalana saranno estese allo Stato, all'Unione Europea e al resto del mondo.
4. Le autorità pubbliche assicureranno che le informazioni contenute sulle etichette, negli imballaggi e nelle istruzioni per l'uso di prodotti distribuiti in Catalunya siano stampate anche in catalano.
5. La Generalitat, l'amministrazione locale e gli altri organismi pubblici di Catalunya, le istituzioni e le imprese che ne dipendono, così come i concessionari dei loro servizi, utilizzeranno il catalano per i loro

procedimenti interni e per le relazioni mutue. Useranno il catalano anche nelle comunicazioni e nelle notifiche indirizzate a persone fisiche o giuridiche residenti in Catalunya, senza pregiudizio ai diritti del cittadino di riceverle in Castigliano se richiesto.

6. Le autorità pubbliche garantiranno l'uso del linguaggio dei segni catalano e delle condizioni di uguaglianza per le persone sorde che scelgono di usare questa lingua, che dovrà essere oggetto di insegnamento, protezione e rispetto.

7. Lo Stato, conformemente ai provvedimenti della Costituzione, sosterrà l'applicazione dei principi dichiarati nel presente articolo. Saranno stabiliti gli strumenti per il coordinamento e, dove necessario, per l'attuazione congiunta ai fini di una maggiore efficacia.

(...)

### CAPITOLO III

#### POTERI DELLA GENERALITAT SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

##### ARTICOLO 101. ESAMI E CONCORSI

1. La Generalitat propone al Governo dello Stato, al Consiglio Generale del Potere Giudiziario, o al Consiglio di Giustizia di Catalunya, la convocazione di esami e concorsi per coprire i posti vacanti di magistrati e giudici e procuratori in Catalunya.

2. Il Consiglio di Giustizia di Catalunya convoca i concorsi per coprire posti vacanti di giudici e magistrati in Catalunya nei termini stabiliti dalla Legge Organica di Potere Giudiziario.

3. le prove dei concorsi ed esami regolate da questo articolo, quando abbiano luogo in Catalunya, potranno effettuarsi in una qualsiasi delle due lingue ufficiali a scelta del candidato.

##### ARTICOLO 102. PERSONALE GIUDIZIARIO ED ALTRO PERSONALE AL SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA IN CATALUNYA

1. I magistrati, i giudici ed i procuratori che ricoprono una carica in Catalunya dovranno avere una conoscenza adeguata del catalano e sufficiente ad assicurare i diritti linguistici dei cittadini, nella forma e ai fini determinati dalla legge.

Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,  
dei Consigli regionali e delle Province autonome

26 giugno 2006 – a cura del segretariato generale 53

2. I magistrati, i giudici ed i procuratori generali che ricoprono una carica in Catalunya avranno una conoscenza sufficiente della legge catalana nella forma ed ai fini determinato dalla legge.

3. In tutti i casi, la conoscenza sufficiente della lingua e della legge di Catalunya sarà specificatamente ed unicamente valutata per la copertura della carica posta a concorso.

4. Il personale il servizio all'Amministrazione di Giustizia e all'Ufficio del Procuratore generale in Catalunya deve dimostrare una conoscenza adeguata e sufficiente di entrambe le lingue ufficiali che lo rende atto ad esercitare le funzioni proprio della sua carica o posto di lavoro.

(...)

#### ARTICOLO 143. LINGUA PROPRIA.

1. Spetta alla Generalitat di Catalogna la competenza esclusiva in materia di una propria lingua, che comprende in ogni caso la determinazione della sua portata, gli usi e gli effetti giuridici della sua ufficialità, nonché la normalizzazione linguistica del catalano.

2. Spetta alla Generalitat e anche al Conselh Generau di Arán la competenza sulla normalizzazione dell'occitano, denominato aranese ad Arán.

(...)

Fonte : Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome  
26 giugno 2006 – a cura del segretariato generale